

N. 04941/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 06288/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6288 del 2013, proposto da:  
Terminal Alpi Adriatico srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti  
Giuseppe Le Pera e Cinzia Di Marco, con domicilio eletto presso  
Cinzia Di Marco in Roma, via Savoia, 78;

*contro*

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di  
Monfalcone, Autorità Portuale di Trieste, rappresentati e difesi per  
legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via  
dei Portoghesi, 12;

Regione Friuli-Venezia Giulia;

Provincia di Gorizia;

Comune di Trieste;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell'atto n.147 del 24 aprile 2013 di diniego di compatibilità ambientale del progetto per il terminal off-shore di rigassificazione GNL di Trieste, con opere connesse (metanodotto di collegamento alla rete nazionale, con condotta sottomarina e condotta a terra), di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Monfalcone e dell'Autorità Portuale di Trieste;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'esito di articolata istruttoria, emetteva atto n.147 del 24 aprile 2013 di diniego di compatibilità ambientale del progetto per il terminal off-shore di rigassificazione GNL di Trieste, con opere connesse (metanodotto di collegamento alla rete nazionale, con condotta sottomarina e condotta a terra), richiesto in data 2 febbraio 2006 dalla Terminal Alpi Adriatico srl, in ragione, tra l'altro, di quanto segnalato con nota del 10 dicembre 2012 dall'Autorità Portuale di Trieste, in sede di approfondimenti tecnici per la redazione del nuovo PRP, in ordine ad uno scenario di riferimento

non più attuale rispetto ad una pregressa pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto del rigassificatore di Zaule, sia per i diversi usi dell'area portuale, sia per le prospettive di sviluppo delle attività portuali e di traffico, con necessità in definitiva di ulteriore istruttoria, segnalata anche con foglio ministeriale del 18 dicembre 2012, e di nuovi atti autorizzatori.

La suindicata Società impugnava allora la predetta determinazione, censurandola per violazione dell'art.6 della Legge n.349 del 1986, degli artt.6, 8 del D.P.C.M. del 27 dicembre 1988 (in relazione agli artt.1, 2 della Dir. 85/337/CEE), dell'art.6 della Legge n.241 del 1990, dell'art.2 del D.P.C.M. n.377 del 1988, degli artt.19, 21 del D.Lgs. n.334 del 1999, della Legge n.1085 del 1977, del D.P.R. n.886 del 1979, della Legge n.979 del 1982, della Legge n.313 del 1980, del D.M. del 2 agosto 2007, del cod. nav., della convenzione internazionale Solas, del principio di proporzionalità, per incompetenza del Ministro nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti, della contraddittorietà, dello sviamento, della violazione della circ. IMO MSC/CIRC 1060 del 6 gennaio 2003.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che era mancato il concerto col Ministero dei Beni Culturali e Ambientali; che non vi era carenza documentale, che successivamente era stata richiesta un'integrazione in tal senso ed in più soluzioni, ad opera del Ministro e non della Direzione competente; che vi era inoltre contraddittorietà tra il parere n.1194 del 3 aprile 2013 della CTVIA e l'atto impugnato, perché nel suddetto parere si era sostituita la prescrizione n.1 del pregresso orientamento espresso con nota n.540 del 7 ottobre 2010, poi rettificata con foglio n.952 del 1° giugno 2012, che nel predetto

parere non era evidenziata dunque più alcuna carenza del quadro conoscitivo, che nel diniego finale non venivano esposte le ragioni di scostamento dal suindicato parere; che la valutazione di impatto ambientale doveva precedere e non seguire le autorizzazioni per la realizzazione del progetto e la gestione degli impianti; che non era altresì corretto richiedere il NOF (nulla osta di fattibilità) prima del giudizio di compatibilità ambientale così come il parere per i requisiti di sicurezza della navigazione di cui alle direttive IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) preventivamente rispetto agli assenti relativi al progetto nonché l'aggiornamento del NOF in assenza di variazioni progettuali; che in ultimo nel 2008, su richiesta dell'Amministrazione, si era progettato un riposizionamento del terminale, con aggiornamento del SIA (studio di impatto ambientale), con verifica della zona di sicurezza e dei canali di traffico marittimo.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, deducendo l'infondatezza nel merito del medesimo.

Con memoria la parte ricorrente ribadiva i propri assunti.

Nell'udienza del 19 febbraio 2014 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto, per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che, anche senza il pronunciamento del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, sussisteva, in ogni caso, l'orientamento negativo espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare procedente, ostativo all'accoglimento dell'istanza della ricorrente; che

inoltre il provvedimento del 24 aprile 2013 impugnato risulta conforme al parere n.1194 del 3 aprile 2013 della CTVIA, laddove è prospettata la necessità di acquisire un aggiornamento del NOF e l'assenso per i requisiti di sicura navigazione di cui alle direttive IMO, ai fini dell'eventuale riposizionamento dell'impianto, per garantire la necessaria area di sicurezza intorno al medesimo ed i corridoi di navigazione, senza interferire inoltre, per l'impatto del progetto, colla sfera di sovranità delle Repubbliche di Slovenia e Croazia, tenuto conto inoltre del rilevato incremento del traffico navale da e per il porto di Trieste, delle relative attività portuali e del previsto ulteriore incremento del traffico stesso indotto dal terminal in esame (cfr. all.1, 12 al ricorso); che il NOF ed il riscontro del rispetto delle direttive IMO hanno sicuro riflesso sulla valutazione di compatibilità ambientale che deve precedere le autorizzazioni progettuali; che inoltre il predetto NOF era stato richiesto solo sul progetto presentato nel 2006 e non anche su quello successivamente proposto in modifica nel 2008 e che dunque era necessario un aggiornamento dello stesso (cfr. pag.11 atto impugnato, all.1 al ricorso); che in ogni caso le prospettate modifiche progettuali del 2008 risultavano antecedenti al mutato quadro delineato dall'Autorità Portuale di Trieste con nota del 10 dicembre 2012, valutazione condivisa anche dal Ministero procedente nel successivo foglio del 18 dicembre 2012. Giova in ultimo rilevare, in relazione alle censure di ordine procedimentale sulle asserite irrituali richieste documentali, che le stesse non determinano, ex art.21 octies, comma 2 della Legge n.241 del 1990, l'annullamento dell'atto impugnato il quale, per quanto dianzi emerso, non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto assunto.

In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando respinge il ricorso n.6288/2013 indicato in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)